

Per quanto l'infanzia sia raramente in prima pagina, è vero che la violenza è oggi un tema centrale della sua rappresentazione nella stampa italiana. Non pare quindi di dover imputare al mondo dell'informazione una rimozione di questo tema – spesso sgradevole per la crudeltà delle vicende di cui si compone, eppure presente – se mai una riflessione su come viene evidenziato, e su eventuali zone grigie rispetto alla sua fenomenologia.

Un problema che si pone è quello della *coerenza fra i piani*. Si è osservata la carica enfatica e allarmistica dei titoli rispetto agli articoli, l'incoerenza fra informazione e pubblicità, fra cronaca e politica, fra cronaca e spettacoli. In altre parole, le immagini, i modelli di successo e gli stili di vita promossi da un lato stridono a fianco alla cronaca e ad alcune prese di posizione preoccupate di chi vi scrive.

L'analisi di tutta la rassegna stampa curata dall'Osservatorio dimostra che *c'è un'elevata rotazione di firme, ovvero non esiste una specializzazione sull'infanzia o anche solo una continuità sul tema dei singoli giornalisti nelle proprie redazioni*. È banale osservare che questo diminuisce quasi automaticamente la qualità dell'informazione e dimostra quanto poco conti ancora l'infanzia all'interno delle redazioni.

Anche il tema della violenza – lo abbiamo esemplificato col caso del bullismo – va soggetto ad una sindrome che colpisce tutto il giornalismo. Il difetto di un tempo dell'informazione, cioè la carenza di fonti e di riferimenti scientifici rigorosi per la documentazione di vicende o opinioni, sembra oggi superata fino a diventare paradossalmente il suo limite. *Negli articoli è diventato facile trovare cifre ed esperti, sembrano a prima vista il primato del resoconto scientifico*. Ma è un format che non sempre funziona: perché l'esperto ha spesso bisogno di più spazio per spiegare bene le cose, oppure pecca di narcisismo o di interesse personale nel drammatizzare i fenomeni; perché le ricerche non sono tutte uguali anche se sono trattate così, e i numeri bisogna farli parlare perché aiutino a comprendere.

Questo format rischia soprattutto di *illudere il giornalismo di potersi scontare la presa diretta, l'uscita personale, l'inchiesta*, perché la scoperta, il racconto e la spiegazione sono ormai tutte delegate a sondaggi, ricerche, esperti, indizi della scientifica. Lo si nota vistosamente dal fatto che ben poco della conoscenza dell'infanzia raccontata dai giornali la si debba al lavoro investigativo dei giornalisti, ed è evidente dall'uso improprio dei dati, da come le interviste a esperti o testimoni siano prive di contraddittorio perché pure raccolte di dichiarazioni.

Il ricorso alla citazione di ricerche appena pubblicate dissimula un problema ancora vero, *la mancanza nei giornali di una cultura delle fonti*. L'acuto di cronaca – ovvero la forma in cui spesso affiora il tema della violenza sui minori – si presta a due distorsioni opposte, quella dell'allarme generalizzato così come quella della rassicurante distanza di un caso raccontato in modo così dettagliato da sentirlo assolutamente distante. *Eppure su quasi ogni tema – oggi in modo molto accessibile grazie a internet ed alle politiche di comunicazione delle istituzioni – esistono fonti istituzionali e dati rispetto ai quali verificare nello spazio e nel tempo l'eccezionalità o la "normalità" di quanto accaduto.*

Mentre le firme cambiano spesso gli esperti sono sempre gli stessi, ovvero si crea un'esperto-dipendenza che non riguarda solo il lettore finale – genitori che sviluppano l'idea perversa di dover sistematicamente ascoltare e seguire l'esperto per decidere cosa fare coi propri figli, anziché parlarci e osservare loro stessi – ma anche le redazioni, in parte vittime dell'algoritmo di Google, ovvero del ricorrere a chi ha più citazioni nei materiali in rete. Il problema del ricorso sistematico all'esperto è che atrofizza il giornalismo – ovvero innesca la fantasia in chi scrive di potersi scontare approfondimenti, analisi e investigazioni in prima persona – e in parte la funzione genitoriale, quando come si è detto cade nell'errore di declassare il proprio sapere, la propria esperienza, per la

soggezione culturale verso lo specialista.

Fra gli esperti e i testimoni non ci sono mai bambini e ragazzi. La loro voce è quasi del tutto assente negli articoli ed è impressionante constatare quale produzione di informazioni, analisi, commenti sia stata realizzata senza parlarne mai con loro, senza coinvolgerli, senza averne il punto di vista. Ci sono giusti limiti all'intervista di un minore esplicitati dalla Carta di Treviso, ma ci sono anche diversi modi per raccogliere e raccontare quel punto di vista, la cui assenza pare tradire più che un eccesso di scrupolo la presunzione degli adulti del poterne sempre fare a meno per raccontare l'accaduto.

Bambini e ragazzi sono invece sempre l'oggetto — non il soggetto — di questa informazione. Sui singoli casi si producono migliaia di parole, spesso con l'evidente tentativo da parte dell'informazione di costruire una continuità narrativa, vista forse come presupposto di una continuità di vendite. Il problema è che questo dispositivo ha bisogno di personaggi, mentre fatica assai più a raccontare fenomeni, processi, situazioni. *Ne deriva un'ipervisibilità del singolo, una caratterizzazione in personaggio, una rappresentazione sempre in forma di storie, e il sacrificio di ciò che non è traducibile in un nome, in un volto.* Per esempio, la sproporzione fra quello che si scrive intorno ai casi di bambini scomparsi e quanto si denuncia invece lo sfruttamento sessuale o lavorativo dei minori rende trasparente la difficoltà dell'informazione attuale (per i formati comunicativi scelti) ad essere coerente con la reale urgenza dei fenomeni.

La continuità di attenzione di cui si è detto si produce oggi ricorrendo molto — in televisione ancora di più — all'enfasi investigativa, alle ipotesi sulle dinamiche dei fatti. Il rischio di questo gioco — la trasformazione in fiction della cronaca — è evidente, il lettore è sollecitato costantemente a immaginare il colpevole, a dire la sua nei contesti quotidiani di confronto e scambio. Ci si chiede in altre parole se *questo atteggiamento dei media — televisione in primis — favorisca davvero una cultura della legalità e della giustizia, promuova realmente una maggior sensibilità diffuse alle vicende giudiziarie. O non generi un opinionismo diffuso, non favorisca piuttosto una curiosità collettiva verso il dettaglio, verso l'indizio, senza mai una riflessione seria sui contesti, sulle situazioni generatrici di problemi, sulle responsabilità della collettività, su quella tragedia della comunità che è sempre e comunque una violenza ad un bambino.*

Rispetto ad alcuni sottotemi — il bullismo in primis — si avverte inoltre la percezione di *un certo allarmismo, di una sorta di ansiofilia dell'informazione.* In questo caso il dubbio che viene è se non ci siano interessi ad enfatizzare i toni, ad insistere sulle innumerevoli fonti di minacce di vita quotidiana, per accreditarsi come strumento indispensabile, come fonte aggiornata sui pericoli in corso, come rubrica alla quale scrivere i problemi personali.

Precisiamo che la numerosità delle osservazioni è proporzionale alla fiducia che si ha nel mezzo, di poterlo vedere migliore. *I tempi dell'informazione su carta, i suoi formati comunicativi, la qualità della scrittura continuano a rappresentare un antidoto molto potente alle derive televisive più volte citate, i giornali restano il luogo privilegiato per ricomporre nel quotidiano il senso di un tema — quello del rapporto fra violenza e infanzia — che non può esser lasciato a se stesso, o al solo enunciato di notizia.*

Capitolo V. Nuove tecnologie e nuove fattispecie di reato

1. Cosa sono le immagini di violenze sessuali su bambini e adolescenti?

Negli anni recenti, il fenomeno della produzione e distribuzione di pornografia minorile hanno subito un evidente incremento ed anche l'attenzione dell'opinione pubblica si è spesso focalizzata sui crimini commessi in danno dei minori, nell'ambito dei quali stanno sempre più assumendo un ruolo importante le nuove tecnologie, soprattutto la rete Internet, mezzo che facilita la distribuzione di pornografia minorile e la diffusione di numerose offese a carattere sessuale in danno dei minori (si pensi, ad es., all'adescamento di bambini e bambine che avviene mediate le c.d. chat). Nonostante il fatto che la maggior parte dei Paesi europei abbia criminalizzato il possesso di pornografia minorile, l'utilizzo di mezzi telematici rende difficoltoso e complesso procedere all'individuazione degli autori di tali reati. È tuttavia sempre importante tenere presente che la rete Internet, al momento, è utilizzata come un mezzo per la distribuzione di materiale pedopornografico piuttosto che per la produzione (anche se è vero che si sta sempre diffondendo la fotografia digitale).

Il termine “child pornography” (pornografia infantile) designa le immagini registrate di bambini fatti oggetto di violenza sessuale proprio al fine di produrre tali materiali. L'ONG Save the Children, che opera nell'ambito della tutela dei minori e dei loro diritti, utilizza invece l'espressione “child abuse images” (immagini di abuso sui minori), che sono la registrazione visiva della violenza sessuale su un bambino e costituiscono la prova di un crimine commesso. I minori che appaiono in queste immagini sono sottoposti ad azioni degradanti, abusanti e umilianti di natura criminale: quando sono costretti a posare in scene a sfondo sessuale insieme ad altri individui (i quali possono essere altri bambini), sono oggetto di coercizione e di manipolazione, che segnano inevitabilmente l'equilibrio psico-fisico dei bambini, cagionando gravi – e spesso irreparabili – danni.

In letteratura si registra, in genere, l'assenza di indagini inerenti la natura delle immagini pedopornografiche ed il loro significato per i fruitori. Lanning (1992) delineò l'importante distinzione tra pornografia minorile (intesa come riproduzione sessualmente esplicita dell'immagine di un bambino) ed immagini erotiche raffiguranti bambini (intese come materiale, relativo a bambini, che servono a scopo sessuale per un individuo determinato). Il significato di questa distinzione è enfatizzare le qualità sessuali e potenziali di una serie intera di generi di fotografie. Le implicazioni operative di questa distinzione sono significative, tanto che spesso le stesse agenzie investigative dividono materiale pornografico in tre categorie frequentemente: 1. indicativo - materiale che raffigura bambini vestiti che suggeriscono un interesse sessuale; 2. indecente - materiale che raffigura bambini nudi che suggeriscono un interesse sessuale; 3. osceno - materiale che dipinge bambini in atti sessuali ed espliciti.

Tate (1990) ha invece rilevato che il concetto di materiale pornografico è variato, passando da definizioni più generiche che comprendevano raffigurazioni di bambini nudi e seminudi, ad immagini più esplicite di genitali che raffigurano sesso orale, vaginale ed anale. L'analisi delle caratteristiche delle immagini che vengono, ad oggi, diffuse tramite l'Internet, ha poi recentemente portato alcuni studiosi a distinguere anche tra immagini vere e false (McCabe 2000), il che assume importanza soprattutto in ambito giuridico. Interessante, inoltre, appare anche il progetto di ricerca volto ad identificare non soltanto le caratteristiche delle immagini di pedopornografia generalmente diffuse, soprattutto attraverso la rete Internet, ma anche un ritratto generale di adulti e bambini comunemente coinvolti in tali attività (Prof. Max Taylor 1999, Direttore del **COPINE Project**, Reparto della Psicologia Applicata, University College Cork, Irlanda) Attraverso il Progetto

COPINE venne scoperta l'esistenza di una serie di migliaia di fotografie raffiguranti abusi su almeno 36 bambine: le immagini erano state messe in circolazione nel triennio 1997-2000 e costituivano motivo di grande preoccupazione in quanto era evidente che le violenze fossero ancora in corso. A giugno 2001, gli studiosi presentarono l'analisi svolta al gruppo dell'INTERPOL specializzato in reati contro i minori e richiesero che una forza di polizia indagasse sulle fotografie per identificare le bambine che esse raffiguravano. Nello stesso anno, l'INTERPOL aprì un'indagine: un complicato lavoro investigativo ebbe come risultato finale l'identificazione e l'arresto dell'abusante.

Per quanto riguarda le caratteristiche degli autori di reati di pedopornografia, occorre anzitutto porre in evidenza come la raccolta di materiale di pornografia minorile non possa essere accidentale, ma è il frutto di una scelta intenzionale. È poi importante ricordare che il carattere sessuale o la natura erotica di talune immagini è legata sia alla qualità oggettiva delle stesse sia alla visione di colui che le produce/detiene. D'altra parte, se è vero che le immagini pedopornografiche raccolte dagli adulti con un interesse sessuale per i bambini non sono una categoria omogenea, è pur vero che appare possibile identificare due prospettive diverse. La prima prospettiva concerne la definizione giuridica di pornografia minorile, che varia secondo le diverse legislazioni (il che può portare anche ad evidenti disparità tra un ordinamento e l'altro) e focalizza l'attenzione sugli strumenti legislativi per contrastare tal fenomeno; in tale contesto, è importante rilevare che le caratteristiche dell'internazionalizzazione del fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori e della pedopornografia, nonché dell'utilizzo della rete Internet – strumento internazionale per eccellenza – per la diffusione di dette immagini, ha portato ad un avvicinamento ed una tendenziale armonizzazione delle legislazioni in materia, nonché alla creazione di strategie comuni di contrasto, al fine di rendere più efficace la lotta a tali fenomeni criminosi. La seconda prospettiva è quella attinente all'approccio psicologico, tramite il quale studiare ed identificare diversi generi di immagini pedopornografiche (Taylor, 1999), talune delle quali possono anche non essere considerate pornografiche ai sensi della definizione legale. In questa prospettiva, infatti, possono rientrare nel concetto di immagini pedopornografiche una serie di immagini che passa da ritratti di bambini vestiti, alla nudità dei bambini, a bambini ritratti in pose erotiche, sino alla rappresentazione di atti sessuali di bambini: l'individuazione del "tipo" e delle "caratteristiche" dell'autore di tali reati in danno di minori passa attraverso la focalizzazione dell'attenzione – non sull'illegalità ma – sulla tipologia di immagini selezionate dal raccoglitore. L'individuazione delle caratteristiche dell'autore-frutture di pornografia minorile partendo dall'analisi delle immagini può essere infatti uno strumento utile anche a livello investigativo.

Anche lo studio e l'analisi delle caratteristiche dei bambini vittime di pornografia minorile è utile a costruire categorie che possono poi essere utilizzate durante le indagini. Il **Victim Identification Project (VIP)** lanciato da COPINE presso lo University College di Cork (Irlanda) rappresenta una delle poche iniziative volte all'analisi dei meccanismi utilizzati nell'identificazione delle vittime raffigurate in immagini pedo-pornografiche. Un importante risultato dello studio è stata la raccolta di dati trans-nazionali, la cui successiva analisi ha permesso di elaborare un modello comparativo che descrive sia le varie modalità di identificazione delle vittime, sia i tipi di intervento e assistenza post-identificazione. Il progetto ha attinto principalmente all'archivio COPINE di immagini pedo-pornografiche, tenuto a scopo di ricerca. Il progetto VIP di COPINE è ormai giunto a conclusione, ma ha rappresentato un contributo fondamentale per trovare risposte a questo problema sociale estremamente complesso.

Il Progetto COPINE ha dunque raccolto – soprattutto attraverso internet – una serie di dati, selezionati e distinti in categorie, contenuti in un database attinente alla pornografia minorile, che distingue:

- 1 Immagini di tipo indicativo non – erotico, che mostra bambini in biancheria intima, costumi da nuoto, ecc. tratte da fonti commerciali o album di famiglia.
- 2 Immagini di bambini nudi o semi-nudi in setting nudisti, provenienti da fonti legittime.
- 3 Immagini erotiche di bambini che mostrano biancheria intima o gradi diversi della nudità.
- 4 Immagini di bambini in posa, nudi, seminudi o vestiti, nelle quali sono il contesto e l'ambientazione a suggerire l'interesse sessuale.
- 5 Immagini erotiche di bambini pienamente o parzialmente vestiti o nudi, in pose volutamente provocatorie.
- 6 Immagini in cui sono mostrati esplicitamente aree genitali del bambino;
- 7 Immagini di attività sessuale esplicita di bambini consistenti in toccamenti, masturbazione, sesso orale e rapporti tra bambini, senza la presenza di un adulto.
- 8 Immagini di atti sessuali che ritraggono bambini coinvolti in toccamenti con adulti.
- 9 Immagini di atti sessuali consistenti in penetrazione, masturbazione o sesso orale tra adulti e bambini.
- 10 Immagini a carattere sadico/bestialità, che mostrano bambini legati, picchiati, frustati o comunque ne mostrano il dolore, ovvero ritraggono bambini in attività sessuali con animali.

Proprio questa categorizzazione mostra come, spesso, le distinzioni effettuate a livello psicologico non corrispondono alle distinzioni in ambito legale, proprio perché talvolta è il contesto ad essere indicativo di una caratterizzazione sessuale dell'immagine. A livello normativo – con diverse sfumature in base alle differenti definizioni degli Stati – saranno normalmente incluse nella definizione legislativa di pedopornografia soltanto le ultime 4 o 5 categorie sopra menzionate. Diversamente, attraverso l'approccio psicologico, ben può accadere di porre in evidenza come, ad esempio, innocenti fotografie di famiglia di bambini nudi o in biancheria intima, se inserite in un certo contesto o utilizzate inopportuno, possono rientrare tra le Immagini indicative e dare comunque agli inquirenti un input per procedere in una o nell'altra direzione investigativa. In uno studio sui pedofili, Howitt (1995) sottolinea proprio il fatto che, spesso, qualche genere di fotografia relativamente innocente promuove o sostiene la fantasia sessuale di tali soggetti: è perciò il contesto e l'enfasi ad esso attribuita ad assumere fondamentale rilevanza, piuttosto che il contenuto esplicito di tali fotografie (e ciò è una importante notazione che deve essere tenuta presente anche quando si tratti di definire ed individuare setting artistici in cui siano inseriti bambini).

Occorre poi dare conto del fatto che, negli anni più recenti, sono sempre più diffuse le “false fotografie”, ovvero i fotomontaggi, formati usando tecniche di ricostruzione digitale per creare un'immagine che non è una fotografia di una vera persona, o di veri eventi (così, ad es., la testa di un bambino può essere sovrapposta al corpo di un adulto, oppure il suo corpo può essere “rimodellato” assumendo caratteristiche di semi-adulto, oppure un gioco tenuto in mano da un bambino può essere sostituito con un oggetto erotico e con il corpo di un uomo). In tali casi, la persona o l'evento mostrato non esistono e, pertanto, darebbe possibile affermare che non esiste una vittima reale di queste forme di **pedopornografia “virtuale”**. È invece vero il contrario, cioè che anche queste ipotesi sono forme di vittimizzazione dei minori: occorre infatti tenere conto – come sottolineato anche da McCabe e Gregory (1998) – che i pedofili utilizzano spesso immagini pornografiche per adescare altri bambini ed impiegarli in fotografie o film, perciò il fatto che il bambino o la situazione ritratta e mostrata per adescare esista o meno diviene in un certo senso irrilevante, perché comunque facilita la vittimizzazione reale di altri bambini. Per questo, Wasserman (1996) ritiene utile una revisione delle legislazioni nel senso di ricomprendere anche le immagini virtuali tra quella pedopornografia punita ai sensi di legge: il nostro ordinamento, come vedremo, sulla base delle indicazioni internazionali, ha recentemente provveduto a parificare la pornografia minorile (reale) alla pedopornografia virtuale attraverso le disposizioni della Legge 38/2006.

Occorre infine ricordare altri fattori che possono concorrere a dare il senso di estensione o gravità del fenomeno, quali: 1. l'ampiezza della raccolta di materiale e la qualità della sua organizzazione. 2. la presenza di materiale privato o di recente produzione. 3. l'età del bambino raffigurato (Taylor, 1999 evidenzia che l'età dei bambini impiegati per la produzione di pedopornografia è sempre più ridotta).

Tra le recenti iniziative intraprese per contrastare il fenomeno della diffusione via Internet di immagini pedopornografiche, merita menzione il già segnalato **Progetto Stop-It** (www.stop-it.org). Dal 2002 tale progetto, seguito dalla ONG Save the Children Italia, attraverso una stretta collaborazione con le Forze dell'Ordine e altri attori del settore istituzionale, privato ed associativo, ha quale obiettivo la lotta allo sfruttamento sessuale a danno dei minori su Internet e tramite Internet, attraverso attività di diversa natura: attività operative, attività di networking e advocacy sia a livello nazionale che internazionale, attività di informazione e sensibilizzazione. Stop-It è co-finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma Safer Internet Action Plan ed è il nodo italiano di INHOPE (Association of Internet Hotline Providers in Europe - www.inhope.org), la rete internazionale delle hotline, fondato sull'articolo 34 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che sancisce il diritto alla protezione del minore da qualsiasi forma di sfruttamento sessuale.

Dai dati raccolti dal Progetto Stop-It emerge un incremento costante dei reati inerenti alla diffusione di materiale pedopornografico attraverso la rete Internet (ed un crescente utilizzo di *file sharing* e *spam*), che dunque riconferma come lo **strumento Internet** sia fondamentale per lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico. L'abbinamento di Internet al **telefono cellulare**, inoltre, con possibilità di invio di foto e messaggi di testo, amplia le possibilità di un minore di essere esposto a materiale pedopornografico o essere adescato tramite tale mezzi di comunicazione. Per quanto concerne, in particolare, anche l'**adescamento dei minori**, è noto che ad oggi, la maggior parte delle famiglie italiane possiede un PC e la connessione internet: numerosissimi sono i minori che utilizzano il PC direttamente da casa, dalla propria camera, sfruttando ogni strumento offerto dalla rete internet (**utilizzo di chat, community, scambio di foto e filmati**, etc) "navigando in rete" spesso senza capacità critica ed in assenza di adeguata supervisione degli adulti. In questo contesto, pertanto, il rischio di contatti pericolosi è sempre molto alto: il potenziale abusante avvicina con messaggi il minore ed entra in confidenza con lui attraverso lo scambio di file di interesse giovanile (musica, filmati, etc), per poi passare sovente – con il consolidamento della relazione "segreta" – all'invio di materiale pornografico esplicito e alla richiesta di un incontro (talvolta sotto la minaccia di rendere pubblica tale relazione segreta o foto compromettenti inviate dallo stesso minore). Importanza fondamentale, anche in questa fase, assume il telefono cellulare, strumento maggiormente celabile ai genitori e adulti. Dal progetto Stop-It sorge così l'esigenza di una maggiore consapevolezza dei rischi cui le nuove tecnologie espongono bambini e bambini e invitano le istituzioni ad un'opera di sensibilizzazione ed i genitori ad una presa di coscienza della pericolosità di taluni comportamenti lascivi e ad una maggiore supervisione dei minori durante l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Tra le nuove prospettive a livello internazionale, concernenti soprattutto le attività di studio e contrasto al fenomeno dello sfruttamento e dell'abuso sessuale dei minori, va poi ricordata l'attività di **INTERPOL** e le prospettive del **database ICSE**.

INTERPOL è infatti un'organizzazione operante nel contrasto all'abuso ed allo sfruttamento sessuale dei minori. Il coinvolgimento di INTERPOL nell'investigazione in merito ai reati sessuali in danno di bambini ha preso avvio nel 1989 a seguito della Convenzione di New York sui Diritti del fanciullo, che ha posto in evidenza l'importanza delle azioni di prevenzione e contrasto di ogni attività che limiti o offenda i diritti dei bambini. Per contribuire a tali attività, INTERPOL sta lavorando con molti partner, attraverso un indirizzo globale che risulti più efficace nel contrasto a

queste forme di criminalità che sono oggi sempre più transnazionali. La sezione specializzata di INTERPOL che si occupa di crimini contro i minori lavora su quattro aree diverse: sfruttamento commerciale e traffico di bambini; offese di carattere sessuale; crimini violenti contro bambini e pornografia minorile.

INTERPOL ed i suoi 186 paesi membri hanno identificato tre aree di particolare interesse:

1. l'Internet presenta il pericolo delle chat line, ove i bambini possono essere contattati da adulti (cosa che può facilitare un incontro reale)
2. l'Internet permette di vedere, acquistare, scambiare immagini, film o video pedopornografici
3. un trend emergente offerto da Internet è poi quello dei website in cui i soggetti vengono attirati da giovani ragazze spesso vestite ma in cui, una volta entrati, è possibile ottenere immagini esplicite di bambini abusati sessualmente o ottenere accesso alle immagini pornografiche ritraenti le ragazze o riversare in essi proprie fotografie pedopornografiche, oppure avere indicazioni su come poter abusare fisicamente delle bambine ritratte.

In tale contesto è importante ricordare che uno studio della Commissione europea intrapreso dai paesi membri del G8, insieme ad INTERPOL ed Europol, ha portato alla creazione del database ICSE (**International Child Sexual Exploitation Database**). Per rendere l'idea dell'importanza di tale strumento, che potrà portare ad una grande svolta nel sistema di contrasto alla pedopornografia ed allo sfruttamento sessuale dei minori, basti accennare al Caso VICO (che vuole dire Vietnam e la Cambogia, due dei paesi dove il predatore ha commesso i suoi crimini). L'archivio di VICO contiene approssimativamente 200 immagini, lui è visto con almeno 12 bambini/vittime diversi - ragazzi che sembrano variare da sette a 13 anni di età e provenire dal sud Est asiatico. Attraverso l'analisi delle immagini, INTERPOL è stata capace di determinare taluni alberghi dove accaddero gli abusi, il giorno e la fascia oraria degli stessi, ma il contatto con tali strutture non portò a risultati concreti. Inoltre, sebbene nelle immagini ritraenti il perpetrator la sua faccia fosse stata alterata per prevenire l'identificazione, fu possibile invertire la modifica effettuata e il volto del soggetto divenne conosciuto e diffuso tra le sezioni specializzate di INTERPOL in 20 paesi, poi nelle Agenzie investigative nazionali, ma senza un risultato positivo. Il caso di VICO tratta di un criminale che abusa di bambini dal 2002 e non è stato ancora fermato, nonostante sforzi di polizia intensivi.

L'utilizzo da parte di INTERPOL di uno strumento informatico innovativo come il database suddetto può dunque permettere di raccogliere, codificare innumerevoli immagini, connetterle tra loro e renderle disponibili ad unità specializzate che potranno così utilizzare una nuova arma nel contrasto a tali crimini. Nel 2003, il database ICSE di INTERPOL conteneva 350,000 immagini (e 102 erano i bambini liberati in 18 paesi diversi): ad oggi, l'archivio contiene circa 500,000 immagini (535 sono i bambini aiutati in 29 paesi). La realizzazione di ICSE sta avanzando a buon velocità e ben tre paesi - Canada, Germania ed il Regno Unito - sono connessi dalla fine di 2007 per pilotare la versione di prova del database e, durante 2008, aderiranno ad essi numerosi paesi del G8.

2. Il quadro normativo nazionale

Per quanto concerne la legislazione nazionale italiana, i reati sessuali e di sfruttamento sessuale a danno di minori, nell'ultimo decennio, sono stati oggetto di numerose riforme e di innovazione attraverso le seguenti leggi:

1. **la Legge n. 66 del 15 febbraio 1996, "Norme contro la violenza sessuale"**, che nasce da un profondo cambiamento sociale e culturale nella società italiana, perché

per la prima volta i reati sessuali vengono considerati reati contro la persona e non contro la morale;

2. la **Legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"**, che recepisce alcune delle principali indicazioni emerse in occasione del Congresso di Stoccolma contro lo sfruttamento sessuale.

3. la **Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet"** che introduce numerose nuove fattispecie criminose e disciplina il reato di pornografia su internet, adeguando così la norma alle disposizioni contenute nella Decisione Quadro 2004/68/GAI (Giustizia ed Affari Interni) del Consiglio dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.

Le leggi 66/1996 e 269/1998 costituiscono le principali fonti normative in materia di contrasto all'abuso ed allo sfruttamento sessuale dei minori, nonché alla pedopornografia, poiché hanno apportato rilevanti modificazioni ed innovazioni al codice penale, non ultime anche quelle inerenti alla collocazione sistematica dei crimini suddetti, inseriti tra i "Delitti contro la libertà individuale". Attraverso tali leggi, il legislatore si è posto come obbiettivo quello di creare le basi normative per garantire ai minori un'efficace tutela contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale, a tutela del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale e sociale.

La rapidissima evoluzione dei fenomeni criminosi che riguardano lo sfruttamento sessuale e, in particolare, la pedopornografia, nonché l'utilizzo sempre più frequente di nuove forme di comunicazione e scambio di materiale pedopornografico (internet, cellulari, etc.), hanno però reso insufficiente il sistema di tutela creato dalla legislazione suddetta, che è divenuto inefficace nel fornire risposte immediate e adeguate, sul piano sia repressivo sia preventivo.

La legge 38/2006 costituisce, al contempo, la necessaria risposta del legislatore alla diffusione di nuove forme di reato in danno di minori ed l'adeguamento della normativa interna ad impegni assunti, anche recentemente, in sede comunitaria. Occorre, infatti, ricordare che in materia, oltre all'azione comune 97/154/GAI del 24 febbraio 1997, ed alla decisione 2000/375/GAI del 29 maggio 2000, entrambe del Consiglio d'Europa, il 22 dicembre 2003, è stata formulata l'importante Decisione Quadro 2004/68/GAI del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.

Mediante il recente intervento attuato con la legge 38/2006 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 2 marzo 2006), il legislatore ha anzitutto mostrato un forte orientamento alla **tutela degli infradiciottenni**, peraltro richiesto esplicitamente dagli strumenti normativi internazionali, prima fra tutti la Convenzione ONU di New York del 1989 sui diritti dei fanciulli, che si applica a tutti gli individui di età inferiore ai 18 anni., ma anche con le indicazioni emerse durante il Congresso mondiale di Yokohama.

3. Il rafforzamento attuato dalla legge n. 38/2006.

Per quanto concerne gli **atti sessuali con minori**, l'età del consenso sessuale, che nell'ordinamento italiano è generalmente di 14 anni, è stata elevata dai 16 ai 18 anni dalla legge 38/2006 nel caso in cui a compiere l'atto sessuale sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che abusino dei poteri connessi alla loro posizione. In questo caso, pur prescindendosi da una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, si punisce

la condotta di colui che approfitta della propria posizione di supremazia derivante dal vincolo parentale o familiare o dall'autorità privata quale quella tutoria, per carpire un consenso (in realtà inesistente, perché derivante da soggetto ancora incapace di acconsentire ad atti sessuali).

L'ordinamento italiano, punisce inoltre il reato di **prostituzione minorile** (art. 600 bis c.p.) che si configura per chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica. Prima dell'approvazione della legge 38/06 la soglia d'età era di 16 anni.

Per quanto riguarda i reati di **pedopornografia**, la legge 38/2006, oltre ad introdurre nuove ipotesi di condotte criminose (come l'induzione a partecipare ad esibizioni pornografiche, o la diffusione e l'offerta di materiale pornografico), sostituisce il termine "sfruttamento" della 269/1998 con "utilizzo" (così chiarendo, tra l'altro, che si tratta di fattispecie a dolo generico anziché dolo specifico). La novella legislativa si mostra opportuna, perché il termine "sfruttamento" si prestava ad equivoci, rendendo possibili interpretazioni, affacciate in dottrina e in giurisprudenza, fondate su un concetto di "sfruttamento" elaborato con riferimento alla prostituzione, che presuppongono, ai fini della sussistenza del reato, l'esistenza di un fine lucrativo o commerciale (per le quali, pertanto, la produzione del materiale pornografico con minori effettuata per "uso personale" non fosse punibile). In particolare, viene punito chi, utilizzando minori di anni 18, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico o induce minori di anni 18 a partecipare ad esibizioni pornografiche, nonché chi distribuisce, pubblicizza, diffonde o offre o detiene il materiale pornografico prodotto utilizzando minori di anni 18 o divulga notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni 18.

Con la riforma dell'art. 600 ter, comma 1 c.p. non si è invece definito il **concetto di pornografia**, confermando la scelta già compiuta con la legge 269/1998 di mantenere il riferimento alla pornografia come elemento elastico della fattispecie, definito attraverso un concetto extragiuridico ed individuato nel caso concreto. Tale decisione ha destato perplessità in quanto una definizione di pornografia minorile è necessaria per stabilire i confini tra lecito ed illecito (nonché per rendere coerente la normativa con i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie costituzionalmente previsti, ed evitare eccessiva discrezionalità nell'applicazione della legge). Occorre in proposito ricordare che mediante la legge 11 marzo 2002, n. 46, l'Italia ha ratificato il Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini, che all'art. 2c definisce la pornografia minorile come "Qualsiasi rappresentazione con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali ai fini soprattutto sessuali".

L'articolo 4 della legge 38/2006 introduce, dopo l'articolo 600 quater del codice penale, l'art. **600 quater.1**, che costituisce uno degli aspetti più innovativi ma anche più controversi della normativa, manifestandone il massimo rigore, coerente alla decisione quadro del Consiglio d'Europa. Mentre la precedente disciplina prevedeva la punibilità delle fattispecie di pornografia minorile soltanto nelle ipotesi in cui il materiale fosse prodotto mediante l'utilizzazione di persone minori degli anni diciotto, la legge 38/2006 ha stabilito che per "pedopornografia" vada inteso anche "...il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori di anni 18 o parti di esse" precisando che per "immagini virtuali" si intendono "immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in parte o del tutto a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali". In altri termini, la legge criminalizza anche la c.d. **pornografia**

virtuale, ovvero il materiale pornografico che rappresenti o ritragga visivamente una persona reale che sembra essere un bambino oppure immagini realistiche di un bambino inesistente.

La punibilità delle immagini virtuali è criticata in dottrina, sia per l'indeterminatezza che in tal modo verrebbe ad assumere la fattispecie, sia per la difficile individuazione del bene giuridico tutelato, ovvero per il rischio che la sfera della punibilità comprenda condotte prive di una reale offensività che pertanto, pur se moralmente riprovevoli, non sono in grado di giustificare l'applicazione della sanzione penale ed anzi rientrano nella libertà di pensiero.

D'altra parte, è stato rilevato che la novella incriminazione riveste i contorni del reato-ostacolo ed è sostanzialmente diretta ad impedire la produzione e la diffusione di materiale pedopornografico, ancorché virtuale, sulla base del presupposto che anch'esso possa incentivare comportamenti devianti e generatori, a loro volta, di nuove condotte lesive del bene giuridico finale dell'integrità fisica e psichica dei minori. In tale prospettiva, il bene giuridico tutelato è stato individuato nella protezione dell'immagine del minore, a prescindere dalla riconducibilità delle immagini pornografiche ad uno specifico individuo. Inoltre, le nuove condotte criminose, offendono il sentimento collettivo di sicurezza e realizzano, indipendentemente dagli esiti della loro manifestazione, un turbamento dell'organizzazione sociale. Infine, si ricorda che eventuali dubbi di costituzionalità potrebbero essere fugati dall'art. 31, comma 2, Cost., il quale stabilisce che «la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo» e la protezione non esige che il danno si sia già prodotto.

Un'altra importante innovazione introdotta dalla legge 38/2006 consiste nell'aver eliminato **l'alternatività tra pene detentive e pene pecuniarie** (sia per il reato di prostituzione minorile, sia per i reati di cessione, offerta e detenzione di materiale pornografico minorile), così eliminando il rischio che, attraverso l'applicazione della sola pena pecuniaria, venisse mercificata anche la sanzione.

Per quanto attiene le **pene accessorie** a carico degli autori di questi reati tanto odiosi, l'**art. 609 nonies c.p.** prevede la perdita della potestà genitoriale quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato o circostanza aggravante del reato; l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela, la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa. La nuova normativa 38/2006 ha inoltre introdotto un'ulteriore previsione, quella dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture frequentate prevalentemente da minori.

4. Le novità normative di natura procedurale introdotte dalla legge 38/2006

Tra le novità introdotte dalla Legge 38/2006 si registrano importanti modifiche al sistema procedurale, talune di ordine più generale, altre attinenti al sistema di indagine ed alle **attività di contrasto poste in essere dalle Forze dell'Ordine**. In estrema sintesi esse sono:

- **L'ampliamento delle ipotesi di intercettazione.** Il legislatore del 2006, in materia di attività di ricerca della prova, modificando l'art. 266 c.p.p., ha reso possibili le intercettazioni anche nei procedimenti per il reato di distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale pornografico minorile virtuale (art. 600-ter comma 3 c.p.), per il quale, senza l'espressa previsione, il quantum edittale di pena non l'avrebbe permesso. Inoltre, l'innalzamento delle sanzioni di alcuni reati ha determinato la possibilità di ricorrere alle intercettazioni in casi in cui, prima della riforma, non era "quantitativamente" possibile (come per il reato di diffusione di pornografia minorile o di notizie finalizzate all'adescamento e allo sfruttamento,

mentre la detenzione di pornografia minorile di cui all'art. 600-quater, non è intercettabile neanche se ricorre l'aggravante ad effetto speciale dell'ingente quantità).

- **Le modifiche in materia di acquisizione della prova.** L'art. 14 della legge 38/2006, allo scopo di tutelare i minori, riconoscendoli come soggetti “deboli” del procedimento penale, permette anche per i reati relativi alla pornografia virtuale di non effettuare l'esame di testimoni infrasedicenni che abbiano già reso dichiarazioni in dibattimento o in incidente probatorio nel contraddittorio con la persona contro cui le dichiarazioni devono essere utilizzate; oppure di testimoni infrasedicenni le cui dichiarazioni sono contenute in verbali di prove di altro procedimento. Inoltre, la legge 38/2006 ha stabilito che la norma che permette l'assunzione, nelle forme dell'incidente probatorio, della testimonianza del minore di anni 16 anche al di fuori delle ipotesi di urgenza o indifferibilità imposte dal codice di rito sia applicabile anche nei procedimenti per i reati relativi alla pornografia virtuale. Inoltre, grazie alla modifica dell'art. 398 comma 5 bis c.p.p., anche la testimonianza dell'infrasedicenne in un procedimento per produzione di materiale pornografico virtuale (ritraente minori) potrà svolgersi, per ordine del giudice, al di fuori del Tribunale e, in assenza di valide alternative, a casa del minore stesso.
- **Le modifiche in tema di esecuzione ritardata di atti di indagine.** Grazie alla legge 38/2006 (art. 16), anche per i procedimenti per i delitti relativi alla pornografia virtuale, “quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero la individuazione o cattura dei responsabili” gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare atti di propria competenza, dandone avviso, anche solo oralmente, al Pubblico ministero, e comunque trasmettendogli rapporto motivato entro quarantotto ore. Per gli stessi motivi, il pubblico ministero, con decreto motivato, può “ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro”.
- **Le operazioni sotto copertura.** L'art. 16 comma 3 della legge 38/2006 estende il campo di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 l. 3 agosto 1998, n. 269, che regolano l'attività degli “infiltrati” ai fini di contrasto dello sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori. In virtù di queste norme speciali, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, possono “procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche” organizzate con finalità di sfruttamento sessuale dei minori. E l'attività degli “infiltrati” è prevista anche nell'esercizio dei compiti di polizia delle telecomunicazioni: il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il personale in questione può anche, per le stesse finalità, procedere all'acquisto e all'intermediazione per l'acquisto di materiale pornografico a mezzo Internet. A questi strumenti si sono aggiunte le facoltà previste dalla l. n. 146 del 2006: nelle indagini per i delitti in questione “non sono punibili” gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, i quali, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono

l'impiego. Negli stessi casi, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero.

- **La procedibilità d'ufficio.** Per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 38/2006 le ipotesi di procedibilità d'ufficio sono state estese ai casi in cui il reato di violenza sessuale è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto e nei casi in cui la violenza sessuale (semplice o aggravata) e gli atti sessuali su minorenni sono commessi dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal di lui/lei convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza.
- **L'esclusione dell'applicabilità della pena su richiesta delle parti** (art. 444 c.p.p., c.d. patteggiamento) nelle seguenti ipotesi:
 - Utilizzo di minori di anni 18 per la realizzazione di esibizioni pornografiche o produzione di materiale pornografico;
 - Induzione di minore di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche;
 - Commercio di materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18;
 - Distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione del suddetto materiale o di informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni 18;
 - Offerta o cessione, anche a titolo gratuito, di un'ingente quantità del suddetto materiale
 - Detenzione di ingente quantità di suddetto materiale;
 - Produzione o commercio di materiale pornografico "virtuale".
 - Organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile;
 - Violenza sessuale su minore di anni diciotto;
 - Violenza sessuale aggravata su minore di anni diciotto;
 - Violenza sessuale di gruppo su minore di anni diciotto;
 - Atti sessuali su minori di anni quattordici;
 - Induzione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione di minore di anni 18;
 - Atti sessuali con minore di anni 16 in cambio di denaro o di altra utilità economica
- **L'ampliamento delle ipotesi di arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza di reato.** La legge 38/2006 ha esteso la ipotesi di arresto obbligatorio ai casi di utilizzo di minori degli anni diciotto, per la realizzazione di esibizioni pornografiche o produzione di materiale pedopornografico **anche di natura virtuale** ovvero induzione di minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche. Per quanto concerne le ipotesi di **arresto facoltativo**, la legge 38/06 ha inoltre esteso tale facoltà alle ipotesi di offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico raffigurante minori, nel caso in cui il **materiale pedopornografico prodotto sia di natura virtuale**.

5. Le attività di contrasto e di repressione dei nuovi reati

Come si è già avuto modo di esporre, l'art. 20 della legge 38/2006, con modifica dell'art. 17 della legge 269/1998, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, che potrà offrire un supporto alle attività di contrasto attraverso la facilitazione degli scambi di informazioni tra tutte le Amministrazioni che hanno specifici compiti di repressione dei reati e di tutela e protezione delle vittime. In tale prospettiva, la creazione della Banca dati rappresenterà indubbiamente una risorsa fondamentale. Ai fini della repressione dei reati, organismo di coordinamento cui spettano compiti anche sul versante operativo è il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet, con il compito di raccogliere le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati.

Il legislatore, ha inoltre preso atto che l'attività di contrasto alla pedofilia telematica deve essere attuata ad ampio raggio e quindi comprendere anche il sistema dei traffici finanziari internazionali legati al commercio sulla rete del materiale pedofilo. In tale prospettiva, fondamentale risulta la prevista **collaborazione della Banca d'Italia che, attraverso l'Ufficio italiano cambi (Uic)**, sarà coinvolta nelle indagini (art. 14 quinquies). In particolare, il Centro nazionale trasmetterà all'Uic le informazioni sui siti sotto inchiesta, i loro gestori, i beneficiari dei pagamenti. Dall'Ufficio le informazioni si diffonderanno poi alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane e agli intermediari finanziari che svolgono servizi di pagamento. La Polizia, inoltre, potrà informare direttamente le società di gestione delle carte di credito, o gli stessi istituti, sul fatto che un loro cliente sta svolgendo transazioni finanziarie su materiale pedopornografico. L'agenzia bancaria o le società di gestione potranno revocare l'autorizzazione al titolare denunciato. L'interconnessione investigativa tra strutture del ministero dell'Interno e della Banca d'Italia è molto simile a quella già in vigore da qualche tempo per il riciclaggio del denaro sporco, sia di provenienza mafiosa sia terroristica, anche perché spesso nella gestione finanziaria della pedofilia telematica ci sono spesso attività di riciclaggio. Potranno così acquisirsi gli elementi informativi e i dati statistici relativi alle attività di prevenzione e contrasto della pornografia minorile, realizzati nel territorio nazionale, nonché ai protocolli operativi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di recidiva.

Anche per quanto concerne la collaborazione tra il Centro nazionale ed i **fornitori di servizi Internet**, notevoli sono le novità apportate dalla legge 38/2006, che stabilisce attribuisce a tali soggetti il compito di comunicare al Centro la notizia della presenza di imprese o soggetti che diffondono, distribuiscono o commerciano anche in via telematica di materiale pornografico (art. 14-ter). Viene prevista anche una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione degli obblighi suddetti. La legge 38/2006 stabilisce altresì che i fornitori di connettività alla rete Internet, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete Internet. In riferimento a tale disposizione, con Decreto 8 gennaio 2007, il Ministero delle Comunicazioni ha stabilito i *“Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia”*.

Per quanto concerne le **attività di contrasto** svolte dal Ministero dell'Interno, va ricordato che il **Dipartimento della pubblica sicurezza** opera:

- attraverso le **sezioni minori** presso le squadre mobili di ogni questura, istituite in applicazione dell'art.17 della legge 269/1998 ("Norme contro lo sfruttamento della

prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù");

- attraverso la **Polizia postale e delle comunicazioni** che svolge, tra l'altro, un'intensa attività investigativa per combattere il fenomeno della pedofilia via internet.

E' proprio il Servizio di **Polizia postale e delle Comunicazioni** che ha il compito di contrastare la pedopornografia online. L'attività di contrasto al crimine informatico da parte del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni necessita di analisi e di ricerca per sviluppare sempre nuove strategie investigative. Tale attività, viene svolta **dall'Unità di analisi sul crimine informatico (U.A.C.I.)** attivata nell'ambito del **Servizio polizia postale e delle comunicazioni** e, per la particolare area di interesse, richiede talvolta l'apporto di alcune competenze scientifiche (tecnologiche, psicologiche e giuridiche) altamente sofisticate, non sempre disponibili all'interno dell'amministrazione. A tal proposito è stato costituito nel 2001, un **Comitato scientifico di consulenza della polizia postale e delle comunicazioni**, composto da esponenti del mondo universitario e dell'I.C.T., che offrono saltuariamente la loro consulenza gratuita nella realizzazione di progetti e in alcune sperimentazioni scientifiche¹. L'Unità è composta da personale tecnico e investigativo. La sua funzione è quella di affiancare gli investigatori della polizia postale e delle comunicazioni nelle indagini sui crimini ad alta tecnologia, progettando nuove tecniche investigative e tracciando profili psicologici e comportamentali degli autori di tali crimini. Le principali attività della struttura sono: 1) ricerche e studi sul fenomeno della criminalità informatica in collaborazione con Università, Aziende ed Istituzioni; 2) sperimentazione di nuove tecniche investigative in materia di computer crime; 3) progettazione di percorsi di formazione sulla sicurezza informatica e computer crime in collaborazione con Università e aziende; 4) divulgazione di informazioni e risultati di ricerche in contesti scientifici; 5) assistenza psicologica degli investigatori che si occupano di computer crime (pedofilia).

La **Sezione U.A.C.I. (Unità Analisi Crimini Informatici)** sta conducendo studi relativi ai fenomeni di abuso sessuale dei minori. In merito, vengono riportati gli aspetti salienti che si ricavano dai **dati statistici tratti dal periodo settembre 2006 – luglio 2007**:

¹ Questa la composizione del Comitato. Presidente: prefetto Alessandro Pansa; Presidenti Onorari: prefetto Luciano Rosini e prefetto Pasquale Piscitelli; Vicepresidente: dirigente superiore, dottor Domenico Vulpiani. Componenti: Fulvio Berghella, esperto di sicurezza informatica, Euros; Danilo Bruschi, esperto di sicurezza informatica, Università degli studi di Milano; Roberta Bruzzone, psicologa esperta di cybercriminologia, Icaa; Stefano Chiccarelli, esperto di sicurezza informatica, soc. Tenovis; Giuseppe Corasaniti, sostituto procuratore del Tribunale di Roma; Corrado Giustozzi, esperto di sicurezza informatica; Giuseppe Italiano, esperto di informatica dell'Università di Tor Vergata; Daniele La Barbera, Psichiatra, esperto di psicotecnologie dell'Università di Palermo; Alessandro Lega, esperto di sicurezza informatica; Luigi Vincenzo Mancini, esperto di informatica dell'Università La Sapienza di Roma; Andrea Monti, esperto di diritto penale dell'informatica; George Palermo, psichiatra e criminologo, Usa; Luciano Pucci, esperto di sicurezza informatica; Marc Rogers, psicologo, esperto di cybercriminologia alla Purdue University, Usa; Marco Strano, psicologo, esperto di cybercriminologia della Polizia di Stato; Francesco Verdoliva, magistrato a Salerno; Don Fortunato Di Noto, presidente associazione Meter; Emilio Tosi, avvocato, professore di diritto privato dell'informatica dell'Università Bicocca di Milano; Ennio Lucarelli (Predidente ISED); Marco Agalbato del Forum di Roma; Salvatore Tomei (consulente del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni incaricato alla realizzazione CNAIPIC "Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione Infrastrutture Critiche); Roberto Masotti (Direttore Corporate Security - Società Interbancaria per l'Automazione -CED Borsa SpA); Balduino Simone (Direttore del Centro Addestramento Polizia di Stato di Cesena); Andrea Rigoni (Symantec - Responsabile Global Government Consulting EMEA); Unità di analisi sul crimine informatico (Computer Crime Analysis Unit).

- i dati più recenti che emergono dalle analisi mostrano un profilo del pedofilo online desunto che appare nel 92,86 % dei casi al maschile, nel 5,36 % al femminile;
- la fascia d'età prevalente si situa tra i 21 ed i 30 anni (25.78%) . Segue la fascia tra i 31 ed i 40 anni (23.44%);
- lo stato civile maggiormente rappresentato è single (36.61%), seguito dallo status di sposato (31.25%);
- il titolo di studio è equamente distribuito tra licenza media (38.09%) e diploma superiore (38.09%);
- per ciò che concerne i figli, questi sono usualmente assenti (87.79%) o, se ci sono, sempre nella maggior parte dei casi, sono maggiorenni (88,55%).

Per quanto concerne il settore del contrasto alla pedopornografia sulla rete internet, è da sottolineare l'intensa attività del **Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni**, che ha condotto numerose investigazioni in ambito nazionale ed internazionale ed in proposito ha sviluppato attività di approfondimento e di analisi dei fenomeni criminali analizzati, sia per quanto concerne il profilo degli autori dei reati che quello dei minori vittime di adescamento.

Già nella prima parte della Relazione dedicata alla presentazione dell'attività di cooperazione europea e internazionale di cui è artefice la Polizia italiana, abbiamo illustrato la presenza dell'Italia nelle maggiori sedi di studio e di indagine anche grazie all'adozione di sofisticati strumenti hardware e software come il software CETS (Child exploitation tracking system – Sistema di tracciamento contro la pedopornografia), che rappresenta oggi il principale sistema operativo per combattere il fenomeno della pedopornografia in Rete. Lo sviluppo tecnologico e di competenze raggiunto dalle nostre forze di polizia è esemplificato molto chiaramente da i numeri delle indagini: ad un anno dall'entrata in vigore della legge i siti monitorati furono 6.168, nel 2006 sono stati 38.372 e nei primi sei mesi del 2007 il monitoraggio ha riguardato 12.254 siti.

Per quanto concerne l'attività di contrasto delle Forze dell'Ordine, occorre ricordare che nel biennio di riferimento si evidenziano una pluralità di vaste operazioni in ambito nazionale ed internazionale che hanno portato all'arresto di numerose persone

Tra le ultime, recentissime, operazioni di **Polizia di Stato**, ricordiamo:

- **22 ottobre 2007** - La Polizia ha scoperto una rete internazionale di pedofili on line: gli agenti hanno interrotto la **diffusione in internet di file video pornografici prodotti attraverso lo sfruttamento sessuale di minorenni**, in alcuni casi anche di 10 anni. L'operazione, denominata "**trinity**", tocca diverse regioni (tra cui il Lazio, Sicilia, Marche, Puglia, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Lombardia, Campania, Umbria, Calabria, Piemonte, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, e Veneto) e trae origine da un'attività di intelligence della polizia tedesca iniziata 10 anni fa che, nell'ambito della collaborazione internazionale tramite l'intervento dell'Interpool, ha interessato la polizia italiana. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo, ha preso avvio circa un anno fa, quando è stata individuata una bacheca elettronica a carattere pedofilo, i cui link indirizzavano a server ubicati in Germania. Dalla bacheca era possibile scaricare i video illegali, per la visione dei quali era indispensabile l'utilizzo di uno specifico software. La polizia tedesca, tramite l'Interpool, ha girato la segnalazione alla polizia postale italiana. Gli investigatori hanno così identificato 43 utenti italiani, sette società e 36 privati, che avevano scaricato il materiale pedopornografico: sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi

computer, cellulari, videocamere, macchine fotografiche e migliaia di supporti informatici (Cd, Dvd, *pen drive*), ritenuti particolarmente utili non soltanto per confermare quanto già emerso nel corso delle indagini, ma anche per un ulteriore sviluppo investigativo da parte della polizia postale.

- **08 ottobre 2007** - Il Nucleo Investigativo Telematico (Nit) della Procura di Siracusa ha annunciato che, a seguito di una segnalazione dall'Associazione Telefono Arcobaleno, ha avviato indagini su scala internazionale, in collaborazione con le autorità tedesche per acquisire informazioni su video pedopornografici che risultavano presenti su un server tedesco. Si tratta, in particolare, di **abusi sessuali filmati e trasmessi dal sito internet di cui sono vittime dei bambini** tra gli 8 e i 9 anni, con caratteristiche mediterranee che parlano in lingua italiana. Proprio le caratteristiche europee della piccola vittima confermano che la domanda di materiale pedopornografico e la dimensione della pedofilia online ha la sua radice in Europa e vede l'Italia fra i Paesi produttori e consumatori di materiale pedopornografico.

Altre operazioni segnalate dal Ministero dell'Interno in risposta alla ricognizione effettuata per la presente relazione sono:

- **agosto 2006:** la Polizia ha arrestato un produttore su larga scala di video pedopornografici. L'arresto è stato eseguito dal personale della Squadra mobile di Ferrara e del compartimento Polizia postale di Bologna. I video, immessi in internet, sono di origine belga. Durante la perquisizione è stato sequestrato denaro proveniente dall'attività delittuosa, nonché materiale informatico e l'attrezzatura per filmare gli abusi;
- nel periodo **febbraio-aprile 2007** la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha realizzato un dispositivo di carattere investigativo, che ha tenuto conto delle esperienze maturate dalle Sezioni specializzate nei reati in danno di minori delle Squadre Mobili della Questura, al fine di contrastare, in particolare, i reati di violenza sessuale in danno di minori, corruzione di minorenni, sfruttamento della prostituzione minorile, riduzione in schiavitù di soggetti minori, reati inerenti alla pedo-pornografia e maltrattamenti in famiglia in danno di minori. Il **Progetto**, denominato **"DAVIDE"**, ha consentito di conseguire importanti risultati sotto il profilo del contrasto ai reati in argomento e di verificare l'andamento dei fenomeni in argomento in un preciso arco temporale, al fine di avere una dettagliata campionatura da analizzare;
- **maggio 2007** : una vasta operazione internazionale anti pedofilia online è stata messa in atto dalla polizia postale di Catania. Le indagini hanno preso l'avvio dopo la scoperta, su un sito tedesco, del filmato di una bambina in tenera età e di altri piccoli di diversa nazionalità, segnalato dall'associazione Meter di don Fortunato Di Noto. Gli agenti italiani hanno condotto le indagini in collaborazione con la procura di Kotburg, in Germania. L'operazione, denominata **"Max"**, è scaturita in particolare dal filmato con una bimba: in circa 14 ore il video è stato scaricato oltre 2.600 volte da altrettanti utenti in tutto il mondo, tutti denunciati alle procure dei diversi Paesi. In Italia le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni in 31 città nei confronti di 53 persone indagate per detenzione di materiale pedo-pornografico. La polizia postale, in collaborazione con quella tedesca, sta cercando di risalire alla persona che ha messo in rete il filmato e, in collaborazione con l'Interpol, sono cominciate anche indagini per scoprire chi è la bambina vittima delle sevizie e il luogo dove sono state compiute. Alcuni dei 53 italiani hanno ammesso le loro responsabilità, per altre persone sono in corso indagini per stabilire chi della famiglia avesse accesso al computer di casa. Tre degli indagati erano stati già in passato denunciati per reati analoghi. Le perquisizioni hanno riguardato computer di ditte e uffici pubblici e la polizia non esclude che ci possano essere altri